

DELIBERAZIONE 2 LUGLIO 2024

267/2024/E/EEL

DECISIONE DEL RECLAMO PRESENTATO DA VPD SOLAR 4 S.R.L. NEI CONFRONTI DI E-DISTRIBUZIONE S.P.A., RELATIVO ALLA PRATICA DI CONNESSIONE IDENTIFICATA CON IL CODICE DI RINTRACCIABILITÀ 317214210

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1301^a riunione del 2 luglio 2024

VISTI:

- la direttiva 2019/944/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 e, in particolare, l'art. 14, comma 2, lett. f-ter);
- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (di seguito: decreto legislativo 152/06) e, in particolare, l'articolo 27-bis;
- il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 e, segnatamente, l'articolo 44, commi 1, 2 e 3;
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 23 luglio 2008, ARG/elt 99/08 e, in particolare, l'Allegato A, recante il "Testo Integrato delle Connessioni Attive (di seguito: TICA);
- le deliberazioni dell'Autorità, 2 agosto 2022, 378/2022/E/eel, 20 dicembre 2022, 692/2022/E/eel, 20 dicembre 2022, 693/2022/E/eel e 24 gennaio 2023, 14/2023/E/eel (nel seguito rispettivamente: deliberazione 378/2022/E/eel, deliberazione 692/2022/E/eel, deliberazione 693/2022/E/eel e deliberazione 14/2023/E/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 18 maggio 2012, 188/2012/E/com e, in particolare, l'Allegato A, recante la "Disciplina per la trattazione dei reclami presentati da operatori contro un gestore di un sistema di trasmissione, di trasporto, di stoccaggio, di un sistema GNL o di distribuzione (articolo 44, commi 1 e 2, del D.Lgs. 93/11)" (di seguito: Disciplina o deliberazione 188/2012/E/com);
- la deliberazione dell'Autorità 12 giugno 2014, 270/2014/A;
- il vigente assetto organizzativo dell'Autorità;
- la nota prot. 44951 del 4 luglio 2023, con cui il Direttore della Direzione Legale ha delegato il Responsabile dell'Unità Arbitrati e Decisioni Controversie allo

svolgimento della funzione di responsabile del procedimento ai sensi della deliberazione 188/2012/E/com.

FATTO:

1. Con reclamo presentato in data 8 marzo 2023 (prot. Autorità 16112 del 9 marzo 2023), VPD Solar 4 S.r.l. (di seguito: reclamante o VPD) ha contestato a e-distribuzione S.p.A. (di seguito: gestore o e-distribuzione) il rifiuto opposto alla richiesta di modificare il preventivo avente codice di rintracciabilità 317214210 (nel seguito: ID 317214210) ex articolo 7, comma 8 primo periodo del TICA e, cioè, per imposizione derivante da *iter* autorizzativo;
2. con nota del 15 marzo 2023 (prot. 17549), l’Autorità ha comunicato alle parti l’avvio del procedimento di trattazione del reclamo;
3. con nota del 31 marzo 2023 (prot. Autorità 21682 del 31 marzo 2023), il gestore ha presentato la propria memoria difensiva;
4. con nota del 4 aprile 2023 (prot. Autorità 23926 del 5 aprile 2023), VPD ha replicato alla memoria del gestore;
5. con nota prot. 62728 del 5 ottobre 2023, l’Autorità ha chiesto al gestore alcune informazioni;
6. con nota prot. E-DIS-16/10/2023-1130778 (trasmessa con PEC del 16 ottobre 2023, prot. Autorità 64941 del 17 ottobre 2023), e-distribuzione ha fornito risposta alla suddetta richiesta di informazioni;
7. con nota prot. 66286 del 23 ottobre 2023, l’Autorità ha chiesto al reclamante ulteriori informazioni;
8. con PEC del 29 ottobre 2023 (prot. Autorità 67650 del 30 ottobre 2023), il reclamante ha fornito risposta alla suddetta richiesta di informazioni;
9. in data 18 giugno 2024, la Direzione Mercati Energia ha trasmesso il proprio parere tecnico, ai sensi dell’articolo 5, comma 2 della Disciplina.

QUADRO NORMATIVO:

10. Ai fini della risoluzione della presente controversia rilevano le seguenti disposizioni:
 - a) l’articolo 27-bis, commi 1, 4 e 5 del decreto legislativo 152/06, i quali rispettivamente prevedono che:
 - nel caso di procedimenti di Valutazione di Impatto Ambientale (nel seguito anche: VIA) di competenza regionale, il proponente presenta istanza all'autorità competente per la VIA, allegando la documentazione e gli elaborati progettuali previsti dalle normative di settore per consentire la compiuta istruttoria tecnico-amministrativa finalizzata al rilascio di tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio del medesimo progetto;

- successivamente alla verifica della completezza documentale, l'autorità competente pubblica l'avviso contenente (tra l'altro) il proponente, la denominazione del progetto e la tipologia di procedura autorizzativa necessaria ai fini della realizzazione del progetto. Dalla data della pubblicazione del suddetto avviso, e per la durata di trenta giorni, il pubblico interessato può presentare osservazioni;
 - entro i successivi trenta giorni l'autorità competente può chiedere al proponente eventuali integrazioni, anche concernenti i titoli abilitativi compresi nel provvedimento autorizzatorio unico, come indicate dagli enti e amministrazioni competenti al loro rilascio, assegnando un termine non superiore a trenta giorni. Qualora entro il termine stabilito il proponente non depositi la documentazione integrativa, l'istanza si intende ritirata ed è fatto obbligo all'autorità competente di procedere all'archiviazione;
- b) il punto 7 “Richiesta di integrazioni contenutistiche” del paragrafo 6.5 delle Istruzioni operative VIA, ai sensi del quale *“Entro i successivi 30 giorni, decorrenti dalla scadenza dei 30 giorni per le osservazioni, l'autorità competente per la VIA può chiedere al proponente eventuali integrazioni di tipo contenutistico, allegando, ove pervenute, le richieste trasmesse dalle amministrazioni e dai soggetti coinvolti, che possono, ai fini dell'istruttoria della documentazione prodotta dal proponente, organizzarsi in maniera autonoma anche attraverso tavoli tecnici...Qualora entro il termine stabilito il proponente non depositi la documentazione integrativa, l'istanza si intende ritirata e l'autorità competente per la VIA ha l'obbligo di procedere all'archiviazione, che ha effetti dalla decorrenza del termine. Di tale archiviazione l'autorità competente per la VIA ne dà successivamente comunicazione al proponente e a tutte le amministrazioni e soggetti coinvolti...”*;
- c) le seguenti disposizioni del TICA:
- l'articolo 1, comma 1.1, lettera c), secondo cui il codice di rintracciabilità è il codice comunicato al richiedente in occasione della richiesta di connessione, che consente di rintracciare univocamente la prestazione durante tutte le fasi gestionali, anche attraverso più codici correlati;
 - l'articolo 1, comma 1.1, lettera p), secondo cui l'impianto per la connessione è l'insieme degli impianti realizzati a partire dal punto di inserimento sulla rete esistente, necessari per la connessione alla rete di un impianto di produzione. L'impianto per la connessione è costituito dall'impianto di rete per la connessione e dall'impianto di utenza per la connessione;
 - l'articolo 1, comma 1.1, lettera q), secondo cui l'impianto di rete per la connessione è la porzione di impianto per la connessione di competenza del gestore di rete, compresa tra il punto di inserimento sulla rete esistente e il punto di connessione;

- l'articolo 1, comma 1.1, lettera jj), secondo cui la soluzione tecnica minima per la connessione è la soluzione per la connessione, elaborata dal gestore di rete in seguito a una richiesta di connessione, necessaria e sufficiente a soddisfare la medesima richiesta, tenendo conto delle peculiarità del territorio interessato dalla connessione e compatibilmente con i criteri di dimensionamento per intervalli standardizzati dei componenti adottati dal gestore della rete a cui la connessione si riferisce;
- l'articolo 1, comma 1.2, lettera e), secondo cui la STMG è la soluzione tecnica minima generale per la connessione;
- l'articolo 7, comma 7.5, secondo cui, tra l'altro, il richiedente può chiedere al gestore di rete una modifica del preventivo entro il termine di cui al comma 7.2 del TICA. In questi casi, il richiedente, all'atto della richiesta di modifica del preventivo, versa al gestore di rete un corrispettivo pari alla metà di quello definito al comma 6.6 del TICA. Il gestore di rete, entro le medesime tempistiche di cui al comma 7.1 del TICA a decorrere dalla data di ricevimento della richiesta completa di modifica del preventivo, elabora un nuovo preventivo o rifiuta la richiesta di modifica del preventivo. In caso di rifiuto, il gestore di rete è tenuto a evidenziare le motivazioni. Nel solo caso di impianti alimentati da fonti rinnovabili e/o impianti cogenerativi ad alto rendimento, qualora il richiedente chieda una modifica del preventivo che comporti una soluzione tecnica per la connessione più costosa di quella inizialmente indicata dal gestore di rete e qualora tale soluzione sia realizzabile, il corrispettivo per la connessione è pari alla somma tra il corrispettivo di cui all'articolo 12 del TICA inizialmente definito e la differenza tra i costi convenzionali di cui all'articolo 13 del TICA attribuibili alla soluzione scelta dal richiedente e i costi convenzionali di cui all'articolo 13 del TICA attribuibili alla soluzione tecnica inizialmente indicata dal gestore di rete;
- l'articolo 7, comma 7.8, primo periodo, del TICA secondo cui il preventivo accettato può essere ulteriormente modificato a seguito di imposizioni derivanti dall'iter autorizzativo ovvero di atti normativi (anche di carattere regionale), ovvero per altre cause fortuite o di forza maggiore non dipendenti dalla volontà del richiedente opportunamente documentate. In questi casi:
 - la modifica del preventivo è effettuata dal gestore di rete a titolo gratuito entro le medesime tempistiche di cui al comma 7.1 del TICA a decorrere dalla data di ricevimento della richiesta di modifica;
 - il corrispettivo per la connessione è ricalcolato sulla base della nuova STMG, secondo quanto previsto dall'articolo 12 del TICA nel caso di impianti alimentati da fonti rinnovabili o cogenerativi ad alto rendimento e dall'articolo 13 del TICA in tutti gli altri casi;
- l'articolo 7, comma 7.8, secondo periodo, del TICA secondo cui il preventivo accettato può essere altresì modificato (tra l'altro) previo

accordo tra il gestore di rete e il richiedente. Nel caso in cui la richiesta provenga dal richiedente, si applica quanto previsto dal comma 7.5 del TICA;

- l'articolo 8 che disciplina le disposizioni regolatorie per la definizione delle STMG per la connessione nel caso di connessioni in bassa e media tensione;
- l'articolo 8, comma 8.2, lettera a), secondo cui la STMG comprende la descrizione dell'impianto di rete per la connessione corrispondente a una delle soluzioni tecniche convenzionali adottate dal gestore di rete interessato per la realizzazione della connessione alla rete degli impianti elettrici;
- l'articolo 9 che disciplina le disposizioni regolatorie per il coordinamento delle attività ai fini dell'ottenimento delle autorizzazioni.

QUADRO FATTUALE:

11. in data 26 giugno 2021, VPD ha trasmesso - ai sensi dell'articolo 27-bis del decreto legislativo 152/06 - istanza (assunta con prot. n. 0571917 dell'1 luglio 2021) di avvio della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ai fini del rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (nel seguito: PAUR), presso la Direzione Regionale Ambiente Area Valutazione Impatto Ambientale della Regione Lazio (nel seguito: Area VIA), sul progetto di intervento di realizzazione dell'impianto fotovoltaico da 10,41 MWp denominato "Gallese", da realizzare nel Comune di Gallese (VT), oggetto del preventivo di connessione avente codice di rintracciabilità ID 275375047;
12. in data 17 novembre 2021, si è svolto un Tavolo Tecnico di confronto a conclusione della fase del procedimento di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 27-bis, dove l'Area VIA - facendo presente che "... *la soluzione di elettrodotto aereo determina un giudizio negativo sull'impatto visivo determinando un elemento di forte criticità per la valutazione del progetto...*" - ha invitato VPD a proporre soluzioni alternative che prevedessero l'interramento del cavidotto nel corso del quale il reclamante si è espressamente impegnato a modificare il progetto come richiesto;
13. con nota prot. 1057001 del 20 dicembre 2021, l'Area VIA ha inviato a VPD (e, per conoscenza a e-distribuzione) una richiesta di integrazione ai sensi dell'articolo 27-bis, comma 5 del decreto legislativo 152/06, segnalando al reclamante di dover ottemperare a quanto richiesto nel Verbale del Tavolo tecnico del 17 novembre 2021 entro 30 giorni dal ricevimento di detta richiesta di integrazione;
14. in data 7 dicembre 2021, e-distribuzione ha comunicato al reclamante la decadenza del preventivo ID 275375047 per violazione dell'articolo 9, comma 3 del TICA, non essendo il progetto di rete - portato in autorizzazione - validato dal gestore entro il termine previsto da detto articolo;
15. in data 6 giugno 2022, il reclamante ha accettato il nuovo preventivo ID 317214210 - avente contenuto identico al preventivo ID 275375047 decaduto in termini di impianto di produzione, STMG e tracciato dell'impianto di rete - dichiarando che

- l'impianto di produzione è sottoposto al procedimento unico di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 387/03;
16. in data 10 giugno 2022, il reclamante ha trasmesso a e-distribuzione la autodichiarazione di avvenuto avvio del procedimento autorizzativo unico in relazione al preventivo ID 317214210;
 17. con PEC dell'8 agosto 2022, VPD ha chiesto al gestore la modifica del preventivo ID 317214210 - prevedendo un elettrodotto totalmente interrato - per imposizione ricevuta in sede di iter autorizzativo, in conseguenza di quanto prescritto nel citato Verbale del 17 novembre 2021, anche alla luce di quanto contenuto nella intervenuta deliberazione 378/2022/E/eel con cui era stato deciso il precedente reclamo tra VPD ed e-distribuzione relativamente alla pratica di connessione ID 275375047;
 18. con nota prot. E-DIS-09/09/2022-O0000002, il gestore ha comunicato a VPD di non poter accogliere la suddetta richiesta;
 19. in data 16 gennaio 2023, VPD ha presentato reclamo al gestore, rinnovando la richiesta di modifica del preventivo ID 317214210 per prescrizione imposta in sede di iter autorizzativo;
 20. in data 31 gennaio 2023, il reclamante ha accettato il preventivo ID 317214210 - modificato con soluzione di connessione in cavo interrato - richiesto dal reclamante stesso con oneri a proprio carico al fine di poter procedere con l'iter autorizzativo con la Regione Lazio, ma con riserva di ripetizione;
 21. con nota prot. ED-28/02/2023-O0001110, il gestore ha confermato il diniego all'accoglimento della richiesta di VPD, per cui la stessa ha adito la presente sede giustiziale.

ARGOMENTAZIONI DEL RECLAMANTE:

22. VPD evidenzia che la modifica del preventivo ID 317214210 - nel senso di prevedere un elettrodotto totalmente interrato - debba ritenersi richiesta *"...in virtù di un'imposizione derivante dall'iter autorizzativo, alla luce del il verbale della Regione Lazio del 17 novembre 2021...in cui l'Ente Autorizzatore della procedura unica P.A.U.R. ribadiva alla pagina 4 come: "la soluzione di elettrodotto aereo determina un giudizio negativo sull'impatto visivo" e, pertanto, "Invita la proponente a proporre soluzioni alternative che prevedano l'interramento del cavidotto..."*;
23. il reclamante rileva, altresì, che *"...Tale orientamento/imposizione era stato peraltro ulteriormente formalizzato nell'ultima nota pervenuta in data 20/12/2021 da parte della Regione Lazio stessa...per mezzo della quale l'Ente Autorizzatore al secondo punto - fine pagina 3 ed inizio pagina 4 della propria comunicazione endoprocedimentale espressamente ribadisce che: "la soluzione di elettrodotto aereo determina un giudizio negativo sull'impatto visivo inoltre interferendo con aree vincolate da PTPR", precludendo pertanto ad un sicuro rigetto della richiesta di Autorizzazione Unica e, pertanto: "Invita la proponente a proporre soluzioni alternative che prevedano l'interramento del cavidotto".Quest'ultima nota, rappresentava, peraltro, la seconda richiesta di integrazioni ai sensi del D.Lgs*

- 152/06 art.27bis comma 5, nella quale la Regione Lazio richiedeva inderogabilmente alla VPD Solar 4 S.r.l. una soluzione interrata, che per normativa solo il gestore può elaborare. Tale richiesta di integrazione secondo il D.Lgs 152/06 è vincolante per la procedura autorizzativa P.A.U.R. in atto...”;*
24. peraltro, VPD sottolinea che “...la stessa E-Distribuzione S.p.A., per sua esplicita ammissione, in una sua precedente comunicazione relativa ad un reclamo già pendente innanzi a Codesta Autorità, a pagina 2, 6° capoverso, ha riconosciuto che: “il parere reso dalla Regione nel verbale (...) possa esser assimilabile ad una prescrizione autorizzativa”...”;
25. per il reclamante, detta ammissione è stata “...accertata formalmente ed ufficialmente...” dall’Autorità, che, con deliberazione del 2 agosto 2022, 378/2022/E/eel “...ha statuito ed accertato, al punto n. 54, pagina 10, della stessa, che quanto contenuto e prescritto nei verbali del Procedimento di Autorizzazione Unica Regionale della Regione Lazio, ai sensi dell’art. 27 bis del D. Lgs. n. 152 del 03/04/2006 rubricato, appunto, “Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (P.A.U.R.)”, sia da considerarsi prescrizione autorizzativa, anche per stessa ammissione di E-Distribuzione S.p.A...”;
26. VPD fa presente, inoltre, che - dalle deliberazioni 692/2022/E/eel, 693/2022/E/eel e 14/2023/E/eel - risulta “...L’orientamento consolidato...” dell’Autorità per cui “...quanto contenuto E PRESCRITTO nei verbali del Procedimento di Autorizzazione Unica Regionale della Regione Lazio, ai sensi dell’art. 27 bis del D. Lgs. n. 152 del 03/04/2006 rubricato, appunto, “Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (P.A.U.R.)”, sia da considerarsi prescrizione autorizzativa...”;
27. VPD lamenta però che “...nonostante quanto sopra e nonostante la VPD Solar 4 S.r.l. abbia in data 08/08/2022...notificato ad E-Distribuzione la Deliberazione del 2 agosto 2022 n. 378/2022/E/eel con esplicita richiesta di modifica della T.I.C.A. avente codice 317214210 per prescrizione imposta in sede di iter autorizzativo, prevedendo un elettrodotto totalmente interrato, applicando quindi i corrispettivi di cui all’art. 7.8, 1° periodo, e 12 del T.I.C.A., E-Distribuzione S.p.A., con propria nota avente protocollo ED-09/09/2022-00000002...ha rifiutato tale richiesta...”;
28. il reclamante, infine, evidenzia che “...l’iter autorizzativo unico è stato avviato il 26/06/2021 in virtù del preventivo TICA ricevuto ed accettato avente codice di rintracciabilità 275375047. Come evidenziato nel corso di altro procedimento presso codesto ente, tale preventivo è decaduto a seguito della scadenza del termine dei 90 giorni per la comunicazione al distributore dell’avvenuto inizio dell’iter autorizzativo con validazione del progetto di connessione. A seguito di tale decadimento è stato richiesto nuovamente al distributore il preventivo di connessione TICA per lo stesso impianto in autorizzazione PAUR 76/2021, tale preventivo avente codice 317214210 è stato accettato...e trasmesso alla regione in sostituzione del precedente, e per esso è stata successivamente richiesta dalla scrivente società una soluzione interrata al distributore a carico della scrivente VPD SOLAR 4 S.r.l., in attesa del pronunciamento di ARERA sulla questione oggetto del presente reclamo, al fine di poter procedere con l’iter autorizzativo con la regione Lazio che dichiarava testualmente che “la soluzione di elettrodotto aereo determina un giudizio negativo

sull'impatto visivo” e “invita la proponente a proporre soluzioni alternative che prevedano l'interramento del cavidotto”. Per tale codice di rintracciabilità è stata trasmessa la comunicazione al distributore...nella quale è stato comunicato che il procedimento autorizzativo unico è stato avviato entro la tempistica prevista all'art. 9.3 del TICA, cioè entro il 10 ottobre 2022...”;

29. VPD, quindi, chiede all'Autorità di ordinare a e-distribuzione di ritenere la richiesta di modifica del preventivo di connessione ID 317214210 imposta in sede di *iter* autorizzativo, con applicazione, quindi, dei corrispettivi di cui all'articolo 7, comma 8, 1° periodo e 12 del TICA.

ARGOMENTAZIONI DEL GESTORE:

30. Il gestore ritiene di avere correttamente respinto la richiesta di modifica del preventivo ID 317214210 per prescrizione imposta in sede di *iter* autorizzativo;
31. ed invero, e-distribuzione “...*Pur prendendo atto del contenuto del verbale della Regione Lazio del 17/11/2021...*” fa presente di non poter dare seguito alla richiesta di VPD “...*poiché quanto riportato alla pagina 4, 4° capoverso, del suddetto documento non può ritenersi una prescrizione derivante da iter autorizzativo, bensì un parere tecnico... ..*”;
32. e-distribuzione inoltre, con riferimento a quanto esposto nella comunicazione E-DIS-04/02/2022-0090860, sottolinea che “...*la stessa è stata trasmessa nell'ambito il procedimento per una fattispecie differente, ovvero la contestazione dell'annullamento della richiesta di connessione ID 275375047. La formulazione riportata nel suddetto riscontro, relativamente alla circostanza che il parere reso dalla Regione sarebbe stato ritenuto potenzialmente assimilabile ad una prescrizione autorizzativa, non può certamente essere utilizzata strumentalmente in relazione alla nuova pratica o ad altre pratiche di connessione in corso o ancora da istanziare. Come ben noto, infatti, il parere reso dalla Regione, cui fate riferimento nel caso di specie, non consente di considerare impraticabile l'iter autorizzativo avviato né è da ritenersi anticipatorio di un diniego che sarebbe stato semmai reso successivamente da parte dell'ente autorizzante. In primo luogo, si osserva che il verbale cui si fa riferimento non è stato redatto nell'ambito della conferenza dei servizi come prescrizione dell'ente autorizzante, bensì è stato formulato nell'ambito della Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, prodromica all'avvio delle attività in seno alla Conferenza dei Servizi, trattandosi di valutazione preliminare che occorre necessariamente acquisire stante la peculiarità del territorio. Pertanto, il verbale è stato redatto nell'ambito di un tavolo tecnico di confronto tra tecnici della Regione Lazio e di VPD Solar 4, su esplicita richiesta di quest'ultima...*”;
33. per il gestore, quindi, “...*il parere reso dalla Regione Lazio per il caso di specie non è da considerare una prescrizione autorizzativa e non determina né impraticabilità dell'iter avviato né è da ritenersi anticipatorio di un diniego, trattandosi di valutazione preliminare che occorre necessariamente acquisire stante la peculiarità del territorio...*”;

34. e-distribuzione sottolinea, poi, che “...è di tutta evidenza che la prima richiesta avanzata nei confronti del Gestore di Rete finalizzata all’ottenimento di una soluzione tecnica aerea confligge con l’esigenza di acquisire il titolo autorizzativo in tempi ragionevolmente celeri, atteso che l’elettrodotto dovrebbe essere realizzato in un contesto paesaggistico sottoposto a vincoli. Proprio al fine di acquisire il titolo scongiurando un iter più oneroso e complesso, tutti i produttori della zona richiedono alla scrivente società direttamente soluzioni tecniche con previsione di elettrodotti interrati e, dunque, non soggetti a valutazioni ambientali ovvero a specifiche prescrizioni, come nel caso di specie...”;
35. ed a conferma di quanto sopra, e-distribuzione osserva come “...recentemente la Regione Lazio, pur con riferimento ad altre pratiche di connessione aventi fattispecie sovrapponibili a quella in oggetto, ha chiarito che "le indicazioni date non possono ritenersi prescrizioni vincolanti per la conclusione favorevole del procedimento, ma considerazioni tecniche in ordine alla natura dei luoghi interessati, ai regimi vincolistici presenti e alle tecnologie adottate...”;
36. per il gestore tale chiarimento è “...dirimente ai fini della corretta interpretazione del verbale...erroneamente assunto a prescrizione autorizzativa...”;
37. e-distribuzione, quindi, ritiene che il reclamo sia infondato e, quindi, vada respinto.

VALUTAZIONE DEL RECLAMO:

38. Con il presente reclamo VPD chiede all’Autorità di ordinare a e-distribuzione di ritenere la richiesta di modifica del preventivo di connessione ID 317214210 derivante da prescrizione imposta in sede di iter autorizzativo ex articolo 27 bis, comma 5 del decreto legislativo 152/06;
39. si tratta, quindi, di stabilire se la richiesta di modifica in questione debba ritenersi presentata per “...imposizione derivante dall’iter autorizzativo...” - e, per ciò, rientri nell’ambito di applicazione dell’articolo 7, comma 8, primo periodo del TICA (come sostenuto dal reclamante) - oppure per libera determinazione del richiedente - con conseguente applicazione dell’articolo 7, comma 8 secondo periodo del TICA (come sostenuto dal gestore);
40. giova da subito osservare che la fattispecie in esame è analoga a quelle oggetto delle decisioni assunte dall’Autorità con deliberazioni 692/2022/E/eel, 693/2022/E/eel e 14/2023/E/eel, alle quali il Collegio intende uniformarsi, non ravvisando ragioni per discostarsene;
41. ed invero, come già posto in evidenza dalle citate deliberazioni, in termini generali l’articolo 7, comma 8 primo periodo del TICA disciplina la determinazione del corrispettivo di connessione qualora la richiesta di modifica del preventivo accettato non dipenda da una libera determinazione del richiedente, bensì da una situazione esterna necessitante la richiesta di modifica stessa;
42. detta disposizione richiama, tra l’altro, come già visto, le imposizioni derivanti da iter autorizzativo (come anche quelle di natura normativa) per poi generalizzare la propria portata applicativa a tutte le situazioni “forzanti” la richiesta di modifica stessa - compendiate nelle consuete categorie generali del caso fortuito e della forza

- maggiore - alla quale il richiedente non può sottrarsi, pena la perdita della possibilità di proseguire nello svolgimento della pratica di connessione;
43. così ricostruita sul piano generale la portata applicativa del parametro regolatorio qui rilevante, occorre valutare se la richiesta di interrimento del cavidotto - ricevuta da VPD dall'Autorità competente per la VIA - sia qualificabile come imposizione *ex* articolo 7, comma 8 primo periodo del TICA, nel senso sopra descritto;
 44. in tale ottica, si osserva che nel Tavolo tecnico di confronto - svoltosi in data 17 novembre 2021 "*...a conclusione della fase del procedimento di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 27-bis, del D.lgs. 152/06...*" - l'Autorità competente per la VIA ha invitato VPD a "*...proporre soluzioni alternative che prevedano l'interrimento del cavidotto...*", in quanto "*...la soluzione di elettrodotto aereo determina un giudizio negativo sull'impatto visivo determinando un elemento di forte criticità per la valutazione del progetto...*" e il reclamante in tale sede si è da subito impegnato a modificare il progetto come richiesto dalla suddetta Autorità;
 45. dopodiché, con nota prot. 1057001 del 20 dicembre 2021 l'Autorità competente per la VIA ha inviato a VPD (e, in conoscenza al gestore) la formale "*...Richiesta integrazioni a norma dell'art. 27 bis, comma 5 del D.lgs. 152/06...*" - cioè una richiesta di integrazione contenutistica, come hanno cura di classificare tale tipologia di richiesta le citate Istruzioni operative adottate dalla Regione Lazio - nella quale è stato espressamente segnalato al reclamante che "*...dovrà essere ottemperato a quanto richiesto nel Verbale del Tavolo Tecnico...*" e che la "*...La documentazione richiesta, ai sensi del comma 5 dell'art. 27 bis...dovrà essere trasmessa entro il termine di trenta giorni...*";
 46. dalle suddette evidenze testuali si rileva in modo chiaro ed univoco che la nota in questione:
 - giuridicamente è una richiesta di integrazione ai sensi dell'articolo 27-bis, comma 5 del decreto legislativo 152/06;
 - espressamente segnala la doverosità di ottemperare alla richiesta di interrimento del cavidotto emersa in sede di Tavolo tecnico, indicando allo scopo anche il termine legale di carattere perentorio (come sono espressamente definiti dall'articolo 27-bis, comma 8 del decreto legislativo 152/06 tutti i termini del procedimento di rilascio del PAUR, cfr. la recente sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia - Sez. distaccata di Catania, 19 maggio 2022, n. 1386) entro cui produrre la documentazione integrativa richiesta;
 47. già in base alle indicate risultanze testuali si palesa che VPD ha ricevuto una richiesta di integrazione *ex* articolo 27-bis, comma 5 del decreto legislativo 152/06 con espressa indicazione di doverosa ottemperanza alla stessa entro la perentoria tempistica indicata, non certo un mero invito o parere tecnico;
 48. ma soprattutto, dirimente per la decisione che ci occupa è il fatto che l'ultimo periodo dello stesso articolo 27-bis, comma 5 prevede testualmente che "*...Qualora entro il termine stabilito il proponente non depositi la documentazione integrativa, l'istanza si intende ritirata ed è fatto obbligo all'autorità competente di procedere all'archiviazione...*";

49. per espressa previsione legislativa, quindi, se il destinatario di una richiesta di integrazione non ottempera a quanto con essa richiesto - nel caso di specie presentare una soluzione di connessione con il cavidotto interrato - l'istanza autorizzativa deve essere necessariamente archiviata e, quindi, l'iter autorizzativo si chiude, con conseguente impossibilità per il produttore di ottenere il titolo abilitativo richiesto;
50. è, quindi, la stessa normativa primaria che *per tabulas* sanziona con la doverosa estinzione del procedimento di rilascio del PAUR il caso in cui il richiedente non produca la documentazione integrativa richiesta entro il perentorio termine legale;
51. è di tutta evidenza che - pur nel rispetto delle esigenze di accelerazione e semplificazione amministrativa alla base dell'introduzione del PAUR - il legislatore ha salvaguardato l'autonoma rilevanza e centralità della procedura VIA nella sequenza procedurale del PAUR stesso, così come del resto confermato dalla Corte Costituzionale con sentenza 31 marzo 2021, n. 53, secondo cui *"...il provvedimento autorizzatorio unico non possiede una natura propriamente sostitutiva della VIA regionale, bensì comprensiva di essa (sentenze n. 246 e n. 198 del 2018). Così, benché sia prevista la conclusione contestuale di quelli che prima erano itinerari amministrativi autonomi, rimane in capo alle diverse autorità coinvolte il compito di adottare i rispettivi provvedimenti. Peraltro, secondo lo stesso art. 27-bis, comma 7, cod. ambiente, la decisione di concedere gli altri titoli abilitativi «è assunta sulla base del provvedimento di VIA», nel senso che la positiva valutazione degli impatti ambientali costituisce un presupposto per l'ottenimento degli altri titoli abilitativi utili all'esercizio del progetto..."*;
52. peraltro, anche le citate Istruzioni operative VIA (paragrafo 6.5, punto 7, ultimo periodo) - in perfetta aderenza con il dettato legislativo cui ineriscono - ribadiscono espressamente che *"...qualora entro il termine stabilito il proponente non deposita la documentazione integrativa richiesta, l'istanza si intende ritirata e l'autorità competente per la VIA ha l'obbligo di procedere all'archiviazione, che ha effetti dalla decorrenza del termine..."*: si tratta in tutta evidenza di un obbligo meramente dichiarativo di un effetto prodotto direttamente dalla legge;
53. l'opzione legislativa contenuta nell'articolo 27-bis, comma 5 ultimo periodo è in linea con i tratti di autonomia e centralità propri della VIA, riconosciuti e attestati dalla costante giurisprudenza, tra cui *ex plurimis* la recente sentenza n. 7978/2022 del Consiglio di Stato, Sezione IV, depositata in data 14 settembre 2022 dove si legge che *"...In termini generali, occorre infatti rilevare che la VIA (così come la VINCA), chiude un procedimento autonomo caratterizzato da un altissimo tasso di discrezionalità non solo tecnica, ma politica (secondo la costante giurisprudenza europea e nazionale: cfr. Corte giustizia UE, sez. VI, 28 febbraio 2018, C-117/17; sez. I, 26 luglio 2017, C-196/16; Cons. Stato, sez. IV, n. 3527 del 2021; sez. V, n. 1640 del 2012)...È, invero, pacifico in giurisprudenza che, stante l'autonomia procedimentale e la immediata lesività della VIA, il termine per impugnare la decisione favorevole decorre dalla pubblicazione per estratto del provvedimento ex art. 27 d.lgs. n. 152 del 2006 nel testo ratione temporis vigente (tanto a partire da Cons. Stato sez. VI, n. 316 del 2004; successivamente: sez. IV, n.*

- 190 del 2018; n. 4327 del 2017; n. 36 del 2014; n. 361 del 2013; v. da ultimo sez. IV, n. 6406 del 2022; 6013 del 2022; 5870 del 2022...);
54. da quanto sopra, risulta *per tabulas* che la richiesta di integrazione diretta dall’Autorità competente per la VIA a VPD costituisce una imposizione derivante da *iter* autorizzativo ai sensi e per gli effetti dell’articolo 7, comma 8 del TICA, in quanto:
- se VPD ottempera a tale richiesta (*id est* presentare una soluzione di connessione con il cavidotto interrato) nel termine dalla stessa indicato, il procedimento passa alla fase successiva della indizione della conferenza di servizi;
 - diversamente, il procedimento deve essere *sic et simpliciter* archiviato: *tertium non datur*;
55. di ciò si trova chiara conferma nella sentenza del TAR Abruzzo, Sez. I, n. 203/19 del 9 aprile 2019, dove si legge testualmente che il procedimento per il rilascio del provvedimento autorizzatorio unico regionale in materia ambientale “...*presuppone il positivo esito della VIA, come si desume dal comma 7 dell’art. 27 bis del d.lgs. n. 152/2006 che dispone: La determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi [da convocarsi dopo la conclusione della fase delle osservazioni o il ricevimento delle eventuali integrazioni documentali] costituisce il provvedimento autorizzatorio unico regionale e comprende il provvedimento di VIA e i titoli abilitativi rilasciati per la realizzazione e l’esercizio del progetto, recandone l’indicazione esplicita. Resta fermo che la decisione di concedere i titoli abilitativi di cui al periodo precedente è assunta sulla base del provvedimento di VIA, adottato in conformità all’articolo 25, commi 1, 3, 4, 5 e 6, del presente decreto. Ne consegue che l’archiviazione del procedimento avviato ai sensi del citato art. 27 bis, per mancanza della documentazione integrativa richiesta, ha precluso la conclusione dello stesso procedimento di VIA...*”;
56. deve, quindi, escludersi che il gestore, sia perché qualificato operatore professionale del settore, sia per l’esplicito riferimento – nella citata richiesta di integrazione - al procedimento ex art. 27 bis del decreto legislativo 152/06 “...*potesse in buona fede ignorare gli effetti del mancato riscontro alla richiesta di integrazione...* (cfr. in termini la citata sentenza del TAR Abruzzo);
57. e l’impossibilità di conseguire il titolo autorizzativo determina anche la decadenza della pratica di connessione, poiché l’articolo 9, comma 11 del TICA prevede che “...*Nel caso in cui il procedimento autorizzativo unico o l’iter per l’autorizzazione alla costruzione e all’esercizio dell’impianto di produzione abbia avuto esito negativo, a decorrere dalla data di ricevimento dell’informativa inviata dal richiedente ovvero dalla data in cui il gestore di rete riceve comunicazione dell’esito negativo da parte dell’ente autorizzante (o dell’improcedibilità dell’iter autorizzativo medesimo), anche a seguito di richiesta di informativa da parte del medesimo gestore di rete, decade il preventivo accettato per la connessione...*”;
58. le motivazioni giuridiche sopra esposte valgono *ex se* a ritenere non legittima la decisione del gestore di non riconoscere la richiesta di modifica del preventivo ricevuta da VPD come da imposizione derivante da *iter* autorizzativo;

59. fermo quanto sopra - preso atto che anche nel caso che ci occupa il gestore ha continuato a basare il rifiuto opposto al reclamante unicamente per il carattere non prescrittivo del Verbale del tavolo tecnico rispetto a tale argomento per mera completezza espositiva non può non osservarsi come il gestore:
- prima ha testualmente dichiarato (nella nota E-DIS-04/02/2022-0090860) *“...Prendendo atto che il parere reso dalla Regione nel verbale del 17/11/2021 possa esser assimilabile ad una prescrizione autorizzativa...”*;
 - poi viene a dire (nella nota ED-09/09/2022-O0000002) che la suddetta dichiarazione è stata trasmessa nell’ambito di un procedimento *“...per una fattispecie differente, ovvero la contestazione dell’annullamento della richiesta di connessione ID 275375047. La formulazione riportata nel suddetto riscontro, relativamente alla circostanza che il parere reso dalla Regione sarebbe stato ritenuto potenzialmente assimilabile ad una prescrizione autorizzativa, non può certamente essere utilizzata strumentalmente in relazione alla nuova pratica o ad altre pratiche di connessione in corso o ancora da istanziare...”*;
60. ebbene - a parte il fatto che la nota E-DIS-04/02/2022-0090860 si riferisce al Verbale del tavolo Tecnico del 17 novembre 2021 che è atto endoprocedimentale dell’iter autorizzativo inerente alla pratica di connessione oggetto del presente reclamo - per dovere di chiarezza si ribadisce anche in questo caso (in linea con quanto già indicato nelle deliberazioni 692/2022/E/eel, 693/2022/E/eel e 14/2023/E/eel) che - nella decisione assunta con deliberazione 378/2022/E/eel - l’Autorità da un lato ha preso atto della citata affermazione del gestore ed ha dichiarato cessata la materia del contendere per intervenuta soddisfazione nelle more del procedimento con riferimento alla prima doglianza di detto reclamo, dall’altro ha accertato la legittimità della decadenza della pratica per mancato rispetto dell’articolo 9, comma 3 del TICA;
61. da ciò risulta *per tabulas* che il reclamo oggetto della deliberazione 378/2022/E/eel non aveva come unico tema decisionale la legittimità dell’annullamento della relativa pratica di connessione, bensì anche il rifiuto opposto alla richiesta di modifica per imposizione derivante da iter autorizzativo, rispetto alla quale, si ribadisce, con la citata decisione l’Autorità ha preso atto della intervenuta soddisfazione da parte del gestore nelle more del procedimento (in base alla citata dichiarazione di cui alla nota E-DIS-04/02/2022-0090860), decidendo, poi, sull’ulteriore doglianza;
62. il tentativo del gestore di neutralizzare la propria affermazione contenuta nella nota E-DIS-04/02/2022-0090860 pare al limite del temerario, in quanto obbiettivamente smentito dal fatto che il reclamo deciso con la deliberazione 378/2022/E/eel aveva ad oggetto due doglianze, una delle quali analoga a quella (unica) del presente reclamo;
63. e non può non osservarsi che e-distribuzione non ha impugnato la delibera 378/2022/E/eel, nella parte in cui ha dichiarato la cessazione della materia del contendere sulla prima doglianza oggetto del reclamo, a seguito della intervenuta dichiarazione per cui *“...il parere reso dalla Regione nel verbale del 17/11/2021 possa esser assimilabile ad una prescrizione autorizzativa...”* contenuta nella nota E-DIS-04/02/2022-0090860;

64. rispetto a quest'ultima argomentazione può, pertanto, a buon diritto affermarsi che il gestore ha tenuto una condotta difensiva non in linea con i principi generali di correttezza e buona fede, nonché del principio c.d. di non contraddizione (*nemo venire contra factum proprium*); sulla contrarietà al principio di buona fede di tesi difensive collidenti espresse (anche) in sede giustiziale cfr. le sentenze n. 1376/2019 e n.1377/2019 del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, sez. I, depositate il 14 giugno 2019;
65. ed a ben vedere, anche quando e-distribuzione sottolinea (sempre nella nota E-DIS-09/09/2022-O0000002) che “...è di tutta evidenza che la prima richiesta avanzata nei confronti del Gestore di Rete finalizzata all’ottenimento di una soluzione tecnica aerea confligge con l’esigenza di acquisire il titolo autorizzativo in tempi ragionevolmente celeri, atteso che l’elettrodotto dovrebbe essere realizzato in un contesto paesaggistico sottoposto a vincoli. Proprio al fine di acquisire il titolo scongiurando un iter più oneroso e complesso, tutti i produttori della zona richiedono alla scrivente società direttamente soluzioni tecniche con previsione di elettrodotti interrati e, dunque, non soggetti a valutazioni ambientali ovvero a specifiche prescrizioni, come nel caso di specie...” è essa stessa a riconoscere che “...nel caso di specie...” la richiesta di connessione con cavo interrato - diversa da quella al minimo tecnico basata sul cavo aereo - non è dipesa da una libera scelta del reclamante - situazione a cui il TICA collega l’accollo sul richiedente dei relativi maggiori oneri - bensì da “...specifiche prescrizioni...”;
66. in ogni caso - al di là del tentativo del gestore di neutralizzare la qualificazione come prescrizione autorizzativa del Verbale del Tavolo tecnico che esso stesso ha fatto con la nota E-DIS-04/02/2022-0090860 e della palese contraddizione rinvenibile nella citata nota E-DIS-09/09/2022-O0000002 - per completezza sopra evidenziati, si ribadisce restare dirimente il fatto che l’attuale decisione trova il suo compiuto fondamento motivazionale sulle argomentazioni sopra espone in relazione al regime giuridico previsto dal citato articolo 27-bis, comma 5 - per il caso di mancata ottemperanza alle richieste di integrazione ivi contemplate (nel caso di specie la pluricitata nota del 20 dicembre 2021) - ed in base al quale le conseguenti richieste di modifica del preventivo devono ritenersi imposte in sede di *iter* autorizzativo ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 7, comma 8 primo periodo del TICA;
67. ed anche la più volte richiamata Nota di chiarimenti della Regione Lazio Prot. 0137429 del 06/02/2023, non contrasta con il regime giuridico delle richieste di integrazione indicato al punto precedente;
68. infatti, se (diversamente da quanto operato dal gestore) si prende in esame l’intero testo della nota, si legge che “...Le indicazioni date alle società in ordine alla modifica dell’elettrodotto, in relazione alla fase del procedimento in cui sono state espresse e contenute nei verbali inseriti nei rispettivi box dedicati, non possono ritenersi prescrizioni vincolanti per la conclusione favorevole del procedimento, ma considerazioni tecniche in ordine alla natura dei luoghi interessati, ai regimi vincolistici presenti e alle tecnologie adottate...”;
69. per cui, anche volendo seguire la valutazione giuridica fornita dalla Regione (e dal gestore) sulle “indicazioni date e contenute nei verbali”, è di letterale evidenza che

la stessa fa espresso riferimento - ed è quindi limitata - alla fase del procedimento in cui dette indicazioni sono state espresse e, cioè, quindi, alla fase del Tavolo tecnico, non invece alla diversa e successiva fase procedimentale della richiesta di integrazione contenutistica, la cui inottemperanza - entro il termine perentorio previsto - comporta l'archiviazione dell'iter autorizzativo;

70. ogni altra argomentazione delle parti non espressamente esaminata dal Collegio è stata ritenuta irrilevante ai fini della decisione e, comunque, inidonea a supportare una diversa conclusione;
71. pertanto, rilevato che, sulla base delle risultanze istruttorie e delle sopradescritte motivazioni, il reclamo risulta fondato

DELIBERA

1. di accogliere, nei termini di cui in motivazione, il reclamo presentato da VPD Solar 4 S.r.l. nei confronti di e-distribuzione S.p.A., relativo alla pratica di connessione identificata con il codice di rintracciabilità 317214210;
2. prescrivere a e-distribuzione S.p.A. di restituire a VPD Solar 4 S.r.l. - applicando i criteri previsti dal comma 7.5 del TICA - la quota del corrispettivo per la realizzazione della connessione pari alla differenza tra i costi della soluzione tecnica indicata nel preventivo messo a disposizione dopo la richiesta di modifica ai sensi del comma 7.8 del TICA e i costi della soluzione tecnica indicata nel preventivo originario;
3. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.arera.it, fatte salve le previsioni di cui all'articolo 7, comma 4, della deliberazione 188/2012/E/com.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro il termine di 120 giorni.

2 luglio 2024

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini